

D.Lgs. 9-4-2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76, 87 e 117 della Costituzione*;

Vista la *legge 3 agosto 2007, n. 123*, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547*, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164*, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303*, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il *decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277*, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'*articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212*;

Visto il *decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il *decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758*, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto il *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493*, recante attuazione della *direttiva 92/58/CEE* concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494*, recante attuazione della *direttiva 92/57/CEE* concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'*articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*;

Visto il *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla *legge 14 febbraio 2003, n. 30*;

Vista la *direttiva 2004/40/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187*, recante attuazione della *direttiva 2002/44/CE* sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la *direttiva 2006/25/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la *legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13* recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257*, recante attuazione della *direttiva 2004/40/CE* sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1º aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

PRINCIPI COMUNI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1. Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'*articolo 117 della Costituzione* e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'*articolo 117, quinto comma, della Costituzione* e dall'*articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11*, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'*articolo 117, terzo comma, della Costituzione*.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'*articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196*, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al *decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468*, e successive modificazioni;⁽²⁾

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non aventure qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio aventure autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'*articolo 32* designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso

delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'*articolo 32*, facente parte del servizio di cui alla lettera I);

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'*articolo 38*, che collabora, secondo quanto previsto all'*articolo 29*, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'*articolo 51*, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'*articolo 6*, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

(2) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

Art. 3. Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'*articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali ⁽⁹⁾. Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al *decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271*, in ambito portuale, di cui al *decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272*, e per il settore delle navi da pesca, di cui al *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298*, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella *legge 26 aprile 1974, n. 191*, e relativi decreti di attuazione. ⁽⁴⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁷⁾

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, nonché le disposizioni di cui al *decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271*, al *decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272*, al *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298*, e le disposizioni tecniche del *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547*, e del *decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164*, richiamate dalla *legge 26 aprile 1974, n. 191*, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. ⁽¹¹⁾

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 ⁽¹⁰⁾ con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. ⁽⁵⁾ ⁽¹⁶⁾

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

[5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli *articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni, fermo restando quanto

specificamente previsto dal comma 5 dell'*articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003*, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore. ⁽¹³⁾]

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli *articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'*articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile*, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'*articolo 21*. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. ⁽¹⁴⁾

9. Fermo restando quanto previsto dalla *legge 18 dicembre 1973, n. 877*, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli *articoli 36 e 37*. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. ⁽⁶⁾

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70*, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti

della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 21 e 26*.

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 21*. ⁽⁷⁾

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266*, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 383*, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla *legge 16 dicembre 1991, n. 398* ⁽¹⁵⁾, e all'articolo 90 della *legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'*articolo 67, comma 1, lettera m*), *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione. ⁽⁸⁾

13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti culturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo. ⁽³⁾

13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro

della salute, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. ⁽¹²⁾

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. ⁽¹²⁾

(3) Nel presente provvedimento le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», e le parole «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(4) Comma così modificato dall'*art. 32, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*, dall'*art. 29, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69*, dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*, dall'*art. 6, comma 9-ter, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*, dall'*art. 2, comma 51, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 01, D.L. 12 maggio 2012, n. 57*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2012, n. 101*.

(5) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(7) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(8) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*, sostituito dall'*art. 32, comma 1, lett. 0a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, così modificato dall'*art. 20, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 settembre 2015, n.*

151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.

(9) Per il differimento del termine di applicazione delle disposizioni di cui al presente periodo, vedi l'art. 8, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi, anche, il comma 15-bis del medesimo art. 8, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(10) Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011.

(11) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a), b) e b-bis), D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 101.

(12) Comma aggiunto dall' art. 35, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(13) Comma abrogato dall' art. 55, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015.

(14) Comma così sostituito dall' art. 20, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.

(15) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 16 dicembre 1991, n. 39».

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 13 aprile 2011.

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231, il D.M. 16 febbraio 2012, n. 51 e il D.M. 18 novembre 2014, n. 201.

D.L. 24-6-2014 n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144.

ART. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; ⁽³²⁾
- b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);
- c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell'INPS. ⁽³³⁾

(34)

3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.

4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;
- b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1;
- c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
- d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo ⁽³²⁾.

5. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8.

6. Al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. ⁽³³⁾

7. E' fatta salva comunque la possibilità per le amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.

8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

(32) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116*.

(33) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116*.

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 9 gennaio 2015*.



Sistema **LEGGI D'ITALIA** **Leggi d'Italia**

L. 8-11-2000 n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

L. 8 novembre 2000, n. 328⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

Capo I

Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali

(commento di giurisprudenza)

1. Princìpi generali e finalità.

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'*articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. *Diritto alle prestazioni.*

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'*articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'*articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, ad informare i destinatari degli stessi

' sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

3. *Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'*articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

4. *Sistema di finanziamento delle politiche sociali.*

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'*articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, il reddito minimo di inserimento di cui all'*articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'*articolo 18 della presente legge*.

Puglia

L.R. 26-10-2006 n. 28

Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare.
Pubblicata nel B.U. Puglia 27 ottobre 2006, n. 139.

L.R. 26 ottobre 2006, n. 28 ⁽¹⁾.

Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 27 ottobre 2006, n. 139.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 gennaio 2007, n. 20* e la *Delib.G.R. 17 aprile 2007, n. 489*. Con *Delib.G.R. 21 maggio 2007, n. 595* è stata approvata la direttiva sulla modulistica del Settore edilizia residenziale pubblica dell'Assessorato all'Assetto del territorio, ai sensi della presente legge.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

Art. 1 *Disposizioni generali.*

1. La Regione Puglia individua indirizzi, modalità e misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso la concertazione con le parti sociali e le istituzioni responsabili, nel rispetto delle rispettive competenze. In tale quadro favorisce, nei modi da definirsi con apposito regolamento ⁽³⁾, interventi specifici di educazione alla legalità nelle scuole secondarie di secondo grado rivolti agli alunni, alle famiglie e, più in generale, ai cittadini.

2. Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, ai sensi delle vigenti leggi regionali, a favore di datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, nei capitolati di appalto della Regione Puglia, Aziende sanitarie ed Enti partecipati attinenti all'esecuzione di opere o servizi, nei bandi per l'erogazione da parte della Regione Puglia a favore di datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, di fondi comunitari, nazionali e

associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

(3) Vedi, al riguardo, il *Reg. 27 novembre 2009, n. 31.*

Art. 2

Norme per la trasparenza e la legalità.

1. Il datore di lavoro che benefici delle agevolazioni e delle erogazioni di cui all'articolo 1 è tenuto a presentare al competente Centro territoriale per l'impiego la comunicazione di cui all'*articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510* (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, come sostituito dall'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297* (Disposizioni modificate e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'*articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144*), il giorno antecedente a quello dell'effettivo inizio del rapporto di lavoro, mediante documentazione aente data certa. In caso di urgenze connesse a esigenze produttive, la comunicazione di cui sopra può essere effettuata entro cinque giorni dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica, mediante documentazione aente data certa, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 5, della presente legge e, comunque, la Regione Puglia provvede alla riduzione o all'eventuale recupero delle agevolazioni e delle erogazioni concesse nella misura di euro 10 mila per ogni lavoratore o lavoratrice per i quali sia stata omessa o ritardata la comunicazione di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia procede all'individuazione, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale rispettivamente nei settori di cui all'*articolo 2, commi 2 e 4, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 1986, n. 936* (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), di indici di congruità, articolati per settore e per le categorie di imprese di cui all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese). Gli indici di congruità definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall'indice individuato che sia da considerare normale. Le Università pugliesi e gli organi ispettivi operanti sul territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità stessi.

4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono obbligati, all'atto della domanda di

regionali deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario, appaltatore o sub appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. L'obbligo di cui al comma 2 deve essere osservato per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni concesse, anche in via indiretta, dalla Regione Puglia, sino all'approvazione della rendicontazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. In ogni caso, nei provvedimenti di cui al comma 2, deve essere richiesto ai beneficiari il possesso del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente.

5. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia stata accertata dai competenti organi ispettivi comporta, a titolo di sanzione e in relazione alla gravità dell'inadempimento, la riduzione delle erogazioni spettanti, o il loro recupero parziale o totale, e nei casi più gravi o di recidiva l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero da qualsiasi finanziamento. L'avvio e la conclusione del relativo procedimento sono comunicati entro dieci giorni all'Assessorato agli affari generali della Regione Puglia.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) e i rappresentanti legali degli Enti partecipati della Regione sono tenuti a verificare i contratti in essere rispetto alle prescrizioni della presente legge. Nel caso siano riscontrate gravi irregolarità, i contratti s'intendono risolti di diritto.

7. L'inosservanza delle norme di cui al comma 6 è elemento di valutazione negativa nelle verifiche dell'operato dei Direttori generali e dei legali rappresentanti degli Enti partecipati della Regione.

8. La dimostrazione del rispetto degli indici di congruità di cui all'articolo 2, comma 3, è condizione per l'accesso a qualunque beneficio economico e normativo, per la partecipazione a bandi e/o gare d'appalto, per il godimento di erogazioni da parte della Regione Puglia, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali. Quanto previsto dal presente comma si applica ai datori di lavoro a partire dal terzo anno di attività, a condizione che non vi sia una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, o dei legali rappresentanti, con un'impresa già esistente, o una situazione di controllo da parte di un'impresa già esistente. È in ogni caso esclusa, ai fini della presente legge, l'applicazione dell'*articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della *direttiva 2004/17/CE* e della *direttiva 2004/18/CE*).

9. La Regione Puglia promuove la redazione di protocolli d'intesa tra le Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nei quali la committenza pubblica assuma quale criterio per gli appalti di opere, servizi e forniture la previa quantificazione degli oneri di personale, nel rispetto delle leggi in materia di lavoro e dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle

attribuzione di benefici o della partecipazione a gare di appalto o della richiesta di erogazione di fondi e sino all'avvenuta conclusione del rapporto o all'avvenuta rendicontazione delle somme erogate, a fornire annualmente copia della dichiarazione annuale IVA e dei libri paga contenenti le indicazioni di cui all'*articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124* (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

5. La difformità dagli indici di congruità di cui al comma 3, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso comma 3, viene segnalata al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera della Regione Puglia - Assessorato al lavoro - entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione dei dati indicati al comma 4.

6. Il datore di lavoro che sia stato destinatario della segnalazione di cui al comma 5, può, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la difformità dagli indici di congruità sia da ritenere inesistente o giustificabile. L'Amministrazione regionale - Assessorato al lavoro - decide nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro s'intendono accolte. Nel caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, l'Amministrazione provvede, secondo il principio di proporzionalità, alla riduzione o alla revoca e all'eventuale recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni concesse. Non si produce alcun altro effetto, e in particolare non si producono effetti sui rapporti di lavoro o con gli enti previdenziali.

7. Gli indici di congruità di cui al comma 3 sono oggetto di revisione nel caso di concorde richiesta alla Regione Puglia dalle parti indicate al medesimo comma o, in via ordinaria, ogni tre anni.

Art. 3 *Azione ispettiva.*

1. La Regione Puglia destina le risorse di cui all'articolo 6, nel limite massimo del dieci per cento, al rafforzamento dell'attività ispettiva sul territorio regionale, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare. A tal fine, sono sottoscritti appositi protocolli d'intesa con il Ministero del lavoro, con lo scopo di garantire il controllo dei datori di lavoro beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1.

Art. 4 *Osservatorio regionale sul lavoro non regolare e banca dati.*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia istituisce l'Osservatorio regionale sul lavoro non regolare, con la funzione di effettuare studi e analisi delle principali problematiche dell'economia

sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi sul mercato del lavoro e di creare una banca dati integrata, al fine di interagire con le istituzioni pubbliche competenti, di sorvegliare l'applicazione delle previsioni della presente legge, nonché di ricavare indicatori utili allo studio del fenomeno del lavoro non regolare alla definizione degli indici di congruità di cui all'articolo 2. Le funzioni dell'Osservatorio possono essere affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi, ivi compresi gli enti bilaterali, nel rispetto della normativa vigente.



Art. 5

Sostegno all'emersione.

1. La Regione Puglia, nel limite delle risorse di cui all'articolo 6, promuove ulteriori misure di sostegno all'emersione del lavoro non regolare. In particolare, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, possono essere erogati, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto e de minimis, incentivazioni finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato. Per l'individuazione delle misure di cui al presente comma, la Regione Puglia, in coordinamento con la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, promuove la definizione settoriale di misure di sostegno all'uscita dalle situazioni di irregolarità, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale nei rispettivi settori di attività economica. Promuove altresì, in coordinamento con le Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro non regolare, piani territoriali per l'emersione del lavoro non regolare, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e gli enti locali delle comunità interessate, in relazione alle situazioni territoriali di particolare criticità che siano individuate di comune accordo. In tale ambito si terrà prioritariamente conto, fra l'altro, dei costi per assicurare la residenzialità e il trasporto dei lavoratori immigrati e no.

2. Le incentivazioni possono essere riconosciute alle imprese che, indipendentemente dal godimento delle agevolazioni, dei benefici e delle erogazioni di cui all'articolo 1, dimostrino che il rapporto tra la quantità e qualità dei beni o servizi offerti e la quantità delle ore lavorate sia divenuto congruo ai sensi dell'indice di cui all'articolo 2, comma 3, e abbiano migliorato di almeno il 25 per cento il rapporto registrato nell'anno precedente.

3. Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione a esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Art. 6

Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge hanno copertura finanziaria, per l'anno 2006, per un importo pari a euro 4.548.133,46 mediante i fondi attualmente disponibili sul Cap. 956057 del bilancio regionale (u.p.b. 060202), a copertura finanziaria del programma di attività per l'emersione del lavoro non regolare di cui alla Delib.G.R. 4 luglio 2006, n. 962 e, per l'anno 2007, per un importo di euro 4.949.367,82, a valere sui fondi stanziati dalla Del.CIPE 21 dicembre 2000, n. 138 (Riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003), e non ancora accreditati alla Regione Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Articolo 1

Destinatari

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, recante la “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”.

2. Destinatari del presente regolamento sono:

- a) la Regione Puglia;
- b) le Aziende sanitarie locali;

c) gli enti, le aziende, le società, le agenzie, le fondazioni, i consorzi e gli organismi comunque denominati e qualunque sia la loro natura giuridica, che siano partecipati dalla Regione Puglia e le cui attività siano assoggettate alla potestà legislativa regionale.

Articolo 2

Norme in materia di benefici pubblici

1. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, in caso di concessione di aiuti, di incentivi e di benefici economici, comunque denominati, sono tenuti ad inserire nei bandi e negli avvisi pubblici relativi alla concessione, nonché nei successivi provvedimenti amministrativi o atti negoziali di concessione, le seguenti clausole:

“È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;

d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece

complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Nei medesimi bandi ed avvisi pubblici di cui alla disposizione che precede, i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti altresì ad inserire la seguente clausola:

"Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

Articolo 3

Norme in materia di appalti

1. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, in caso di appalto di opere, di lavori o di servizi, sono tenuti ad inserire nei bandi e nei disciplinari di gara, nei contratti e nei capitolati di appalto, le seguenti clausole:

"Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere l'obbligo di cui alla clausola che precede (d'ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad consorzio stabile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori della stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla stazione appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente.

Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire".

2. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, nei bandi di gara, nei capitolati e nei contratti di appalto di cui al comma precedente, sono altresì tenuti ad inserire la seguente clausola.

"Le imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con questa stazione appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28/2006 possono essere escluse dalla gara d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come successivamente integrato o modificato".

Articolo 4

Ulteriori norme in materia di appalti

1. I provvedimenti e gli atti regionali di concessione e di erogazione di finanziamenti ad enti pubblici e ad enti partecipati dalla Regione per la realizzazione di opere ed infrastrutture, siano queste comprese o meno in piani o programmi regionali, devono prevedere lo specifico impegno dei soggetti attuatori degli interventi ad inserire le clausole di cui a precedente articolo 3, comma 1, in tutti i successivi bandi e disciplinari di gara, nonché contratti e capitolati di appalto.

2. Il mancato inserimento nei bandi e nei disciplinari di gara, nonché nei contratti e nei capitolati di appalto, delle clausole di cui a precedente articolo 3, comma 1, comporta per il soggetto attuatore degli interventi la revoca totale del finanziamento erogato.

Articolo 5

Disposizioni organizzative

1. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti ad adottare le determinazioni organizzative necessarie all'applicazione delle previsioni contenute nella legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 e nel presente regolamento.
2. Tutti i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale agli affari generali, entro dieci giorni dall'adozione, i provvedimenti sanzionatori consistenti nell'esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici comunque denominati, il periodo di efficacia dell'esclusione nonché il datore di lavoro destinatario del provvedimento.
3. Ciascuno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, è tenuto a predisporre ed aggiornare tempestivamente un elenco delle imprese che, in occasione dell'esecuzione di appalti, si siano rese responsabili nei cinque anni precedenti di violazioni gravi o reiterate dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28. Per la Regione Puglia il suddetto elenco è predisposto e costantemente aggiornato dall'Assessorato agli affari generali.

Puglia

L.R. 10-3-2014 n. 8
Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro.
Pubblicata nel B.U. Puglia 10 marzo 2014, n. 33.

L.R. 10 marzo 2014, n. 8 ⁽¹⁾.

Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 10 marzo 2014, n. 33.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Interventi per rafforzare la sicurezza, la qualità e ricercare il benessere durante il lavoro

Art. 1 Principi e finalità.

1. La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali e i propri indirizzi statutari, favorisce la crescita della personalità e tutela la dignità del lavoratore, e, in coerenza con le normative comunitarie e statali, promuove e adotta idonei strumenti di politica del lavoro per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire e a contrastare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e a ricercare il benessere nei luoghi di lavoro.

2. La Regione Puglia sostiene la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro quale parte integrante della qualità dell'azione delle proprie politiche dello sviluppo economico e sociale e delle politiche di tutela del lavoro e favorisce iniziative e progetti in collaborazione con gli enti locali, le parti economiche e sociali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti in materia.

3. La Regione Puglia assume quale principio fondamentale della propria azione istituzionale di prevenzione dei rischi e di promozione del benessere sui luoghi di lavoro la partecipazione attiva dei lavoratori alla tutela della loro salute e sicurezza con le forme e negli aspetti previsti dall'ordinamento nazionale vigente al fine di sviluppare maggiore consapevolezza e responsabilità sull'argomento.

Art. 2 Attività di indirizzo, programmazione e coordinamento.

1. La Regione Puglia coordina gli interventi di cui al presente capo nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 2. In particolare, la Regione Puglia esercita funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di formazione, assistenza, controllo e vigilanza favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti inerenti la materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione Puglia si avvale del Comitato regionale di coordinamento (CRC) di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)*.
 4. La Regione Puglia realizza interventi di carattere sperimentale di interesse regionale e sviluppa iniziative di studio, ricerca e informazione, finalizzate alla promozione della cultura della salute, sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro.
 5. Al fine di orientare efficacemente l'attività di programmazione in materia di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la Regione Puglia provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia in modo da assicurare la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili.
 6. La Regione Puglia promuove relazioni e accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali, al fine di creare una rete che consenta lo scambio delle informazioni e delle metodologie di intervento relative alle buone pratiche nella prospettiva di individuare ambiti di condivisione e cooperazione comuni di prevenzione.
-

Art. 3 Comitato regionale di coordinamento.

1. L'*articolo 7 del D.Lgs. 81/2008 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007*, avente ad oggetto il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituiscono e delineano le funzioni e i compiti del CRC che, ai fini della presente norma, provvede a:

- a. assicurare il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente di cui all'*articolo 6 del D.Lgs. 81/2008*;
 - b. elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità e omogeneità agli interventi regionali in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro;
 - c. elaborare linee d'indirizzo applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro;
 - d. convalidare codici di condotta e di comportamento sviluppati dalle aziende anche in concorso con altri enti, istituzioni e/o parti sociali;
 - e. fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, alla conoscenza, all'analisi e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla promozione del benessere lavorativo;
 - f. promuovere, nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza, la realizzazione di piani coordinati di intervento, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera e), individuando priorità, obiettivi e iniziative tese a migliorare la sicurezza, la salute e il benessere nei luoghi di lavoro;
 - g. promuovere i necessari accordi con gli enti istituzionali per la reciproca messa a disposizione delle banche dati al fine di favorire il sistematico scambio delle informazioni.
-

Art. 4 Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro.

1. La Regione Puglia, in raccordo con gli indirizzi nazionali sulla prevenzione nei luoghi di lavoro, promuove e sostiene iniziative di qualificazione delle azioni di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia. In particolare, provvede a:

- a. realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio anche attraverso il supporto del CRC di cui all'articolo 3 e degli organismi paritetici territoriali previsti dall'*articolo 51 del D.Lgs. 81/2008* quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative atte a garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere dei lavoratori;
- b. attivare e sostenere sportelli informativi, unitamente alle parti sociali, anche in collaborazione con università, INAIL e altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore;
- c. stipulare accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa nazionale;
- d. promuovere, anche attraverso linee guida e/o accordi con tutti i soggetti interessati, primi tra tutti i medici competenti di cui al *D.Lgs. 81/2008, articoli 38 e successivi*, processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti e sviluppare interventi anche in collegamento con il Sistema sanitario regionale;
- e. divulgare tutte le buone pratiche trasferibili sul territorio regionale;
- f. coordinare le azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza;
- g. monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso il Centro di osservazione e monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali

(COMIMP) previsto dal Piano sanitario regionale 2008-2010, in raccordo con le attività degli enti istituzionali e dei soggetti competenti in materia.

2. La Regione Puglia favorisce altresì opportune iniziative, anche congiunte, laddove possibile, volte ad accrescere le conoscenze e le competenze di tutte le figure previste dal *D.Lgs. 81/2008* e in special modo dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro e, in particolare, provvede a:

- a. realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione;
- b. coordinare le attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza, salute e igiene del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro facendo ricorso, quando necessario, anche a idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;
- c. realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali e nazionali, progetti specifici attuati da figure professionali competenti in materia (psicologi del lavoro, operatori sindacali, operatori istituzionali, ecc.) di educazione alla sicurezza, alla salute e in particolare al rispetto della legalità;
- d. controllare gli standard di qualità minimi in vigore nonché le modalità omogenee di espletamento dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in coerenza con gli interventi formativi regionali e con la normativa nazionale;
- e. promuovere codici di condotta etici, buone prassi e accordi aziendali che orientino i comportamenti di tutte le figure previste dal *D.Lgs. 81/2008* e in particolare dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, verso il rispetto delle norme e il miglioramento continuo degli standard di sicurezza e qualità del lavoro.

3. La Regione Puglia, tramite gli assessorati competenti, tra loro in concerto, al fine di disporre di un quadro continuamente aggiornato dell'offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza e qualità del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema di conoscenza di tutti i soggetti operanti nel settore, istituzionali e non, e delle iniziative esistenti in materia sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e di quanto previsto dal *D.Lgs. 81/2008*, anche attraverso l'utilizzo di modelli di comunicazione con trasmissione dei verbali di formazione del corso.

Art. 5 Interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro.

1. La Regione Puglia, in concorso con gli enti locali e istituzionali e con le parti sociali, sostiene interventi volti a ridurre, contrastare e prevenire il fenomeno del mancato rispetto delle leggi di sicurezza sul lavoro e dell'illegalità sui luoghi di lavoro nelle diverse forme in cui si articola, promuovendo, in particolare:

- a. iniziative di sensibilizzazione e informazione in materia di educazione alla legalità nell'ambito dei percorsi scolastici, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali;
- b. azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte a tutte le figure previste dal *D.Lgs. 81/2008* e, in particolare, ai datori di lavoro e ai lavoratori, anche autonomi e dei servizi;

c. stipula di accordi con gli enti locali, gli enti istituzionali competenti in materia e le parti sociali per garantire, nell'ambito della committenza pubblica, l'adozione di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto della tutela della salute e sicurezza sul lavoro con particolare attenzione ai settori statisticamente a maggiore rischio, alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi e alla specificità contrattuale con cui è resa la prestazione di lavoro.

Art. 6 Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.

1. La Regione Puglia, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché di emersione del lavoro non regolare, prevede l'adozione, mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nei bandi di esecuzione di appalti pubblici, concessioni e convenzioni di ogni natura in ambito regionale, di misure specifiche dirette a contrastare fenomeni di illegalità e a garantire la migliore tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro e ricerca del benessere lavorativo.
2. In tutte le fattispecie di affidamento precedenti, in caso di accertamento di gravi violazioni di norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, così come definite dal comma 1 dell'articolo 14 e dall'*allegato I del D.Lgs. 81/2008* e s.m.i., è obbligo dell'organo di vigilanza accertante di darne immediata comunicazione al committente e all'organismo di cui al comma 10.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a tutte le aziende in rapporto con la Regione Puglia, con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici sul territorio regionale.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell'*articolo 27 del D.Lgs. 81/2008*, il rispetto da parte delle imprese delle disposizioni di legge in materia contributiva, previdenziale e assicurativa, nonché delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro è condizione essenziale per la concessione di contributi o altre agevolazioni da parte della Regione Puglia, dei suoi enti strumentali e degli enti locali. A tal fine, la domanda di agevolazione è corredata del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della dichiarazione del richiedente attestante il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.
5. In caso di accertamento di gravi violazioni di norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, così come definite dal comma 1 dell'articolo 14 e dall'*allegato I del D.Lgs. 81/2008* e s.m.i., la Regione Puglia e/o gli enti interessati provvedono alla revoca e al conseguente recupero dell'agevolazione, di qualsivoglia natura, attraverso modalità adottate con specifico provvedimento amministrativo.
6. Nell'ambito del CRC, come precedentemente individuato, l'ufficio operativo di cui all'*articolo 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007* provvede alla raccolta e alla catalogazione delle comunicazioni rivenienti da tutti i servizi ispettivi territoriali in funzione del controllo che l'ente Regione opera ai fini dell'applicazione delle previsioni della presente legge.

Art. 7 Interventi per la qualità del lavoro e il benessere lavorativo.

1. La Regione Puglia concede contributi in conto capitale per interventi realizzati da micro e piccole imprese come definite a livello comunitario, costituite anche in forma cooperativa, operanti nel territorio regionale nei settori di maggior rischio individuati anche sulla base di specifici accordi con le parti sociali.
 2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al raggiungimento verificabile di livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale.
 3. La Regione Puglia concede altresì contributi per iniziative, anche a carattere sperimentale, finalizzate a favorire la qualità e il benessere lavorativo, buone prassi, codici di condotta e comportamento, sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ecc., realizzate dai soggetti di cui al comma 1, dagli enti bilaterali ivi compresi gli organismi paritetici territoriali di cui all'*articolo 51 del D.Lgs. 81/2008* e da altri soggetti pubblici e privati.
 4. La Giunta regionale, acquisito il parere del CRC di cui all'articolo 3, con proprio provvedimento, a integrazione del Piano regionale della prevenzione, definisce le modalità e i requisiti per la concessione dei contributi di cui al presente articolo nonché le modalità dei relativi controlli.
 5. La Regione Puglia, sentite le parti sociali competenti e operanti nel settore, può stabilire ogni ulteriore sistema premiale opportuno orientato a favorire il reale miglioramento dei livelli di qualità e di benessere lavorativo.
-

CAPO II**Interventi in tema di responsabilità sociale****Art. 8 Responsabilità sociale dei datori di lavoro.**

1. La Regione Puglia, al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro e del benessere lavorativo intesi come rispetto dei diritti umani, sociali, economici, ambientali e come valorizzazione delle risorse umane, sviluppo delle competenze professionali, attenzione ai fenomeni di stress, riequilibrio della presenza di genere con particolare attenzione alle diverse sensibilità, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale e integrazione dei lavoratori provenienti da altri paesi, promuove la cultura della responsabilità sociale nell'ambito delle imprese, degli enti pubblici e privati, delle amministrazioni locali e tra i cittadini, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dalla Commissione europea in materia di responsabilità sociale delle imprese (Corporate Social Responsibility - C.S.R.).
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Puglia promuove l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili intese come adesione volontaria a codici di condotta e buone prassi, discipline e tutele sociali e

ambientali nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori e, in generale, con tutti i soggetti con i quali interagiscono.

3. Le discipline e le buone pratiche liberamente adottate dai datori di lavoro devono tendere, in generale, alla realizzazione di livelli di tutela maggiori rispetto a quelli discendenti dagli obblighi di legge, con particolare riferimento in materia di:

- a. regolarità e stabilità dei rapporti di lavoro;
- b. pari opportunità tra donne e uomini, anche con riferimento ai tempi di vita e di lavoro;
- c. sicurezza, salubrità e riduzioni dei rischi negli ambienti di lavoro e nelle attività lavorative;
- d. benessere psico/fisico, integrazione e coesione dei lavoratori con particolare attenzione ai disabili o svantaggiati, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- e. partecipazione e condivisione di tutte le componenti dei processi lavorativi con i lavoratori e con le loro rappresentanze, con particolare riferimento ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle varie forme che questa figura assume, (RLSicurezza, RLSTerritoriale, RLSSito, RLSAmbiente);
- f. qualificazione professionale dei lavoratori;
- g. tutela ambientale e sviluppo sostenibile;
- h. contrasto allo stress lavoro-correlato con l'apporto di reali modifiche al modello organizzativo;
- i. adozione di percorsi d'integrazione degli immigrati;
- j. contrasto alle molestie e alle violenze durante il lavoro;
- k. tutela della gravidanza e maternità;
- l. manutenzione delle attrezzature e degli ambienti di lavoro;
- m. rischi relativi a malattie non tabellate;
- n. progettazione e riprogettazione ergonomica dei posti di lavoro.

Art. 9 *Albo dei datori di lavoro socialmente responsabili.*

1. La Regione Puglia, ai fini della presente legge, con motivato provvedimento, istituisce un proprio albo della responsabilità sociale in tema di lavoro al quale possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrino l'avvio e il mantenimento del percorso della responsabilità sociale mediante l'adozione di documenti, quali: bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità, ovvero mediante procedure e codici di comportamento certificabili e alla cui stesura hanno partecipato le organizzazioni sindacali aziendali o, in assenza, quelle territoriali, iscrizione a enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. In particolare, i datori di lavoro, oltre all'applicazione puntuale di tutte le normative sulla sicurezza del lavoro, ivi compresi gli accordi sindacali, devono dimostrare, nell'ambito delle proprie attività di gestione aziendale, la realizzazione d'iniziative quali (si fornisce un elenco indicativo e non esaustivo delle possibili iniziative):

- a. adozione di buone pratiche e di prestazioni sociali nei confronti delle risorse umane, dei soci, dei clienti e dei fornitori, dei collaboratori finanziari, della pubblica amministrazione, della comunità e dell'ambiente;

- b. instaurazione di rapporti di lavoro stabili e duraturi che migliorino la qualità della vita dei dipendenti;
- c. adozione di misure atte a garantire la tracciabilità dei prodotti e il monitoraggio della qualità del lavoro nella catena di fornitura;
- d. adozione di codici di comportamento etico, modelli di rendicontazione e sistemi di gestione certificati, nonché sistemi di certificazione di prodotto o di servizio tali da assicurare la trasparenza e l'assunzione della responsabilità sociale secondo standard riconosciuti a livello internazionale, europeo o nazionale;
- e. adozione e reale applicazione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.

2. La Regione Puglia, mediante specifico accordo con le parti sociali, definisce le regole di funzionamento dell'Albo di cui al comma 1, indica i requisiti per l'iscrizione, individua i soggetti titolari dei dati sensibili, stabilisce le modalità di funzionamento e di verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti, il cui controllo può essere demandato anche agli enti bilaterali territoriali e/o agli organismi paritetici territoriali di cui all'*articolo 51 del D.Lgs. 81/2008*.

I datori di lavoro che perdono anche uno solo dei requisiti determinati per l'iscrizione all'Albo sono tenuti a comunicarlo immediatamente alla Regione.

3. La Regione Puglia provvede a dare la massima pubblicità all'Albo di cui al comma 1 al fine di concorrere a una vera presa di coscienza al problema dell'intera società e quindi al massimo abbassamento possibile del livello collettivo di tollerabilità delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 10 *Interventi di informazione e sensibilizzazione.*

1. Al fine di agevolare la diffusione della cultura della responsabilità sociale e ambientale, la Regione Puglia, anche in collaborazione con le province, le parti sociali, gli enti bilaterali, ivi compresi gli organismi paritetici territoriali ex *articolo 51 del D.Lgs. 81/2008*, i soggetti istituzionali e gli altri organismi pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, comunicazione, formazione, promozione e partecipazione che favoriscano sul territorio una maggiore conoscenza in materia di responsabilità sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove in particolare:

- a. azioni di informazione sui temi della responsabilità sociale e ambientale per favorire l'adozione da parte di imprese e enti pubblici e privati delle buone pratiche, codici di comportamento etici, marchi di qualità e documenti quali i bilanci sociali e ambientali, che evidenzino l'assunzione della responsabilità sociale;

- b. attività di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate in materia rivolte, in particolare, alle piccole e medie imprese;

- c. azioni di sensibilizzazione rivolte ai consumatori, anche per il tramite delle loro associazioni, ai grandi acquirenti in ordine ai temi della certificazione di qualità, sociale e ambientale;

- d. servizi di consulenza alle imprese sulla responsabilità sociale;

- e. accordi con le parti sociali per attività di sostegno operativo alle imprese.

Art. 11 *Incentivi per l'assunzione della responsabilità sociale.*

1. La Regione Puglia concede contributi ai datori di lavoro operanti sul territorio regionale per favorire l'assunzione della responsabilità sociale. In particolare, i contributi sono finalizzati all'adozione di:

- a. tutto quanto previsto all'articolo 8;
- b. pratiche socialmente responsabili nei confronti del mercato, delle risorse umane, della comunità e dell'ambiente;
- c. codici di condotta;
- d. sistemi di gestione della responsabilità sociale;
- e. modelli di rendicontazione tali da assicurare la trasparenza e l'assunzione della responsabilità secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali;
- f. sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.

2. L'importo e le modalità di concessione e revoca dei contributi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, a integrazione del Piano regionale della prevenzione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e in raccordo con le misure a sostegno delle attività produttive.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione Puglia si avvale del contributo e del supporto del CRC di cui all'articolo 3, alle cui riunioni possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di enti e associazioni competenti nelle materie di interesse; il Comitato può demandare a sua volta tale compito agli organismi paritetici territoriali di cui all'*articolo 51 del D.Lgs. 81/2008* e agli enti bilaterali territoriali, operando obbligatoriamente un controllo annuale sul loro operato.

Art. 12 *Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili.*

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, a integrazione del Piano regionale della prevenzione, prevede a favore dei datori di lavoro iscritti nell'Albo di cui all'articolo 9 titoli di preferenza per l'accesso agli interventi e alle agevolazioni di cui alla presente legge nonché eventuali ulteriori agevolazioni che possono riguardare anche l'applicazione di regimi fiscali di maggior favore, per quanto di competenza della Regione.

2. La Regione Puglia, nell'ambito dei propri interventi d'incentivazione a favore dei soggetti pubblici e privati, tiene conto con titolo di preferenza dei datori di lavoro iscritti all'Albo di cui all'articolo 9. A favore degli stessi datori di lavoro la Regione provvede altresì ad attuare opportune iniziative di valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti e delle attività svolte.

CAPO III

Prevenzione e tutela dalle molestie negli ambienti di lavoro

Art. 13 *Principi e finalità.*

1. La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale vigente e con riferimento all'ordinamento comunitario, intende garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, favorire l'inclusione sociale, tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e migliorare la qualità e il benessere del lavoro, anche attraverso la prevenzione e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere durante il lavoro.
 2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove azioni e iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo e migliorare le relazioni sociali nella vita lavorativa, prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie a carattere sessuale e non, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro.
 3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione Puglia si avvale del contributo e del supporto dell'Osservatorio regionale contro le molestie, costituito con delibera di Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, composto da un esperto in materia di molestie negli ambienti di lavoro, di nomina regionale, con funzioni di presidente, da tre rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, da tre rappresentanti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ogni associazione competente in materia di molestie negli ambienti di lavoro facente parte dell'Osservatorio.
-
-

Art. 14 *Azioni di informazione e formazione.*

1. La Regione Puglia promuove e sostiene, anche in collaborazione con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia di molestie negli ambienti di lavoro: azioni di sensibilizzazione e informazione in materia; iniziative volte ad accrescere le competenze degli operatori delle istituzioni e dei servizi al lavoro; azioni di ricerca e individuazione di buone pratiche da trasferire sul territorio regionale.
-
-

Art. 15 *Sportello di ascolto.*

1. La Regione Puglia promuove sul territorio, in raccordo con gli enti locali e in collaborazione con associazioni, organizzazioni sindacali e altre istituzioni pubbliche e private, l'attivazione di sportelli di ascolto con il compito di:
 - a. fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
 - b. orientare il lavoratore presso servizi specialistici;
 - c. segnalare al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le cause anche attraverso la revisione del documento di valutazione dei rischi da

stress;

d. fornire, dettagliando in forma anonima e digitale, ogni utile informazione all'Osservatorio regionale contro le molestie.

2. La Regione Puglia assicura il coordinamento delle attività svolte dagli sportelli di cui al comma 1 anche in raccordo con le strutture pubbliche competenti in materia di molestie negli ambienti di lavoro.

Art. 16 Progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro

1. Per le finalità di cui al presente capo, la Regione Puglia promuove la realizzazione di progetti contro le molestie morali, psico-fisiche e sessuali sul posto di lavoro, secondo criteri e regole definiti in raccordo con l'Osservatorio regionale contro le molestie di cui al comma 3 dell'articolo 13.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da:

a. enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che documentino comprovata esperienza in materia di molestie sul lavoro;

b. associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale, organizzazioni sindacali, che abbiano maturato le giuste competenze in materia di contrasto alle molestie morali, di carattere sessuale e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;

c. organizzazioni datoriali di categoria operanti sul territorio regionale che si avvalgano o collaborino con personale qualificato di pluriennale e documentata esperienza in materia di molestie sul lavoro;

d. enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 17 Finanziamento.

1. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sul capitolo di spesa n. 711021 - U.P.B. 05.07.01, collegato al capitolo d'entrata n. 3061125 nella misura massima del 15 per cento dei proventi annui derivanti dalle irrogazioni delle sanzioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

L.R. 4-7-2014 n. 29

Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne.

Pubblicata nel B.U. Puglia 11 luglio 2014, n. 92.

L.R. 4 luglio 2014, n. 29 ⁽¹⁾.

Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 11 luglio 2014, n. 92.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1 *Principi.*

1. La Regione Puglia, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le risoluzioni e i programmi dell'Unione europea, riconosce che ogni forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali, dell'integrità fisica e psichica, della libertà, della dignità, della sicurezza.

2. Gli effetti della violenza di genere, di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo alla salute, al benessere, al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta, per le donne, per i minori, per le persone con diverso orientamento sessuale, per i diversi generi.

Articolo 2 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, valgono le seguenti definizioni:

- a) la "violenza contro le donne" è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica - compresi i luoghi di lavoro - che nella vita privata;
- b) con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze con meno di 18 anni;
- c) la "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, quale fenomeno che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- d) la "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- e) per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisca atti o comportamenti di cui alle lettere a) c) e d).

2. Le misure previste dalla presente legge sono poste in essere senza alcuna discriminazione fondata sulle identità di genere, sull'orientamento sessuale, sull'età, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status civile o su qualunque altra condizione.

Articolo 3 Finalità.

1. La Regione, nell'ambito delle attività di programmazione di cui all'*articolo 24 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)*, individua, fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza e li riconosce come priorità di intervento.

2. Con la presente legge la Regione:

- a) assicura alle donne, sole o con minori, che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, nel rispetto della personale riservatezza, il diritto ad adeguati interventi di sostegno, anche di natura economica, per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica e la propria integrità fisica e la propria dignità;
- b) tutela le donne, sole o con minori, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà ovvero subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia, attraverso il consolidamento della rete dei servizi territoriali e il rafforzamento delle competenze di tutte le professionalità che entrano in contatto con le situazioni di violenza;

- c) promuove, con il coinvolgimento degli operatori della comunicazione, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle università, interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalità, del rispetto delle differenze, dell'uguaglianza di diritti e doveri tra i sessi, di educazione alla relazione;
 - d) accresce la protezione delle vittime e l'efficacia degli interventi promuovendo l'integrazione e la collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
 - e) sostiene le attività dei centri antiviolenza;
 - f) favorisce l'emersione del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue forme.
-

Articolo 4 *Ruolo della Regione.*

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli organismi di parità, riconosce e valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che abbiano tra i loro scopi prevalenti la lotta alla violenza sulle donne e sui minori e la sua prevenzione.
 2. La Regione favorisce e sostiene attività di prevenzione, di tutela, di solidarietà e di sostegno alle vittime della violenza, nonché percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne e i minori.
 3. La Regione, nell'ambito della normativa nazionale e regionale in materia di formazione professionale, approva gli indirizzi per la formazione specifica di operatrici e operatori del settore, valorizzando esperienze e competenze consolidate dai centri antiviolenza e ponendo particolare attenzione all'approccio di genere, anche al fine di favorire la condivisione di conoscenze e abilità tra le figure professionali che operano nei servizi sia pubblici che privati.
-

Articolo 5 *Interventi regionali.*

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione:
 - a) promuove la sottoscrizione, la valorizzazione e l'attuazione di protocolli di intesa tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, centri antiviolenza, case rifugio e altri soggetti che operano nel campo del contrasto alla violenza in coerenza con i principi della presente legge, per il raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di prevenzione, protezione, tutela e cura;
 - b) promuove l'adozione di protocolli operativi tra i soggetti di cui alla lettera a) allo scopo di rendere omogenei i percorsi di accoglienza, ascolto, presa in carico e cura;
 - c) detta indirizzi affinché i comuni forniscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne, sole o con minori, che versino nella necessità, segnalata dai servizi preposti, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto

vittime di violenza o di maltrattamenti, e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria;

d) detta indirizzi affinché le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali garantiscano percorsi privilegiati di accesso dedicati alle vittime di violenza, definendoli dal punto di vista logistico, strutturale e procedurale, e promuovano una formazione adeguata delle figure professionali impegnate nella fasi di rilevazione, accoglienza e trattamento;

e) promuove la definizione di protocolli operativi tra i soggetti preposti alla tutela e alla sicurezza delle vittime, all'accertamento e alla repressione dei reati e all'attuazione delle misure interdittive comminate, per favorire la permanenza delle donne e dei minori nei loro contesti di vita;

f) contribuisce all'emersione del fenomeno della violenza anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'Osservatorio delle politiche sociali;

g) ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori, fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la consigliera regionale di parità, devolvendo l'eventuale risarcimento in favore delle vittime;

h) favorisce la realizzazione di progetti specifici di trattamento per gli autori di reato, anche attraverso accordi di collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

i) predispone, a integrazione e in coerenza con la programmazione sociale regionale e locale, piani integrati di azione di durata triennale per il contrasto alla violenza di genere, che prevedano il concorso al finanziamento da parte delle diverse aree di policy coinvolte.

Articolo 6 Tavolo interassessorile.

1. La Regione istituisce il tavolo interassessorile al fine di favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno delle donne vittime di violenza e assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi e azioni.

2. Il tavolo interassessorile è presieduto dall'Assessore al Welfare o sua/o delegata/o ed è composto da una rappresentanza politica e/o tecnica delle strutture regionali con responsabilità e competenze in materia di:

- a) politiche di salute, benessere sociale e pari opportunità;
- b) politiche per l'istruzione, la formazione professionale e la cultura;
- c) politiche di sviluppo economico, lavoro, inclusione sociale;
- d) politiche abitative, per l'urbanistica e l'assetto del territorio;
- e) politiche per l'immigrazione.

3. Partecipano al tavolo interassessorile la consigliera regionale di parità, il/la responsabile dell'Ufficio garante di genere, il/la Garante regionale dei diritti del minore, il/la Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

4. Il tavolo interassessorile:

a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e agli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento al potenziamento e alla qualificazione dei servizi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, alle

misure per gli inserimenti socio-lavorativi delle donne vittime di violenza e agli interventi per garantire adeguata assistenza economica e alloggiativa, anche avvalendosi dei dati di monitoraggio e di analisi forniti dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 14;

b) assicura l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi dei piani integrati di azione di cui all'articolo 5.

Articolo 7 Task-force permanente antiviolenza.

1. È istituita la task-force permanente antiviolenza a cui partecipano, in relazione ai temi da affrontare, rappresentanti dei centri antiviolenza e delle case rifugio, del sistema giudiziario, penitenziario e delle forze dell'ordine, del sistema degli enti locali, del sistema educativo, dell'istruzione e della ricerca, delle associazioni e degli ordini professionali interessati e del partenariato sociale e istituzionale.

2. La task-force è coordinata dal/dalla dirigente del Servizio regionale competente, che la convoca secondo composizione variabile, sulla base dell'ordine del giorno.

3. La task-force si dota di un disciplinare di funzionamento interno al fine di definire le modalità di lavoro e di raccordo sia con il Tavolo interassessorile che con i soggetti di cui al comma 1.

4. La task-force svolge le seguenti attività:

a) individua interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime di violenza;

b) definisce protocolli d'intesa e protocolli operativi per la standardizzazione delle procedure di presa in carico;

c) definisce protocolli operativi tra i soggetti preposti alla tutela e alla sicurezza delle vittime, all'accertamento e alla repressione dei reati e all'attuazione delle misure interdittive comminate, per favorire la permanenza delle donne e dei minori nei loro contesti di vita;

d) analizza i dati di monitoraggio, con il supporto dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 14, al fine di individuare priorità di intervento e definire azioni mirate;

e) individua azioni e strumenti di monitoraggio, in collaborazione con l'Osservatorio regionale, al fine di poter rilevare specifiche forme di violenza sommersa, quali quelle agite su donne disabili o su persone con diverso orientamento sessuale;

f) organizza momenti di confronto e condivisione sul tema con il partenariato sociale e istituzionale.

Articolo 8 Interventi delle Autonomie locali.

1. Nell'ambito delle previsioni di cui alla L.R. 19/2006, i comuni singoli o associati in ambiti territoriali e le aziende sanitarie locali, attraverso le rispettive articolazioni territoriali, concorrono alla realizzazione delle attività di cui alla

presente legge, in coerenza con gli interventi regionali di cui all'articolo 5.

2. I comuni, singoli o associati in ambiti territoriali, e le aziende sanitarie locali, tramite i distretti sociosanitari, possono stipulare apposite convenzioni con i centri antiviolenza e le case rifugio regolarmente autorizzati e iscritti negli appositi registri regionali, al fine di garantire alle donne esposte alla violenza, sole o con minori, interventi di prevenzione, protezione, tutela e trattamento, accompagnandole nel percorso di fuoriuscita dalle situazioni di violenza.

3. Gli enti locali individuano i bisogni formativi degli operatori e delle operatrici che intervengono sul fenomeno, promuovono e favoriscono la realizzazione di iniziative di aggiornamento e formazione, anche avvalendosi della collaborazione dei centri antiviolenza.

Articolo 9 Assistenza economica e alloggiativa.

1. I comuni, singoli o associati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie rivenienti da risorse proprie di bilancio e/o dalla programmazione finanziaria dei piani sociali di zona, garantiscono gli inserimenti temporanei delle donne vittime di violenza presso le case rifugio.

2. I comuni, singoli o associati, prestano assistenza economica e alloggiativa alle donne, sole o con minori, che versino nella necessità, segnalata dai servizi preposti, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di maltrattamenti o violenza, qualunque sia la forma agita o minacciata, e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria, anche in coerenza con quanto previsto dalla nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 10 Centri Antiviolenza.

1. La Regione promuove e sostiene le attività dei centri antiviolenza a favore delle donne, sole o con minori.

2. I centri antiviolenza, pubblici o privati, organizzano ed erogano attività di ascolto e accoglienza, assistenza, aiuto e sostegno rivolti a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne. I centri offrono consulenza legale, psicologica e sociale alle donne vittime di violenza, orientandole nella scelta dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo.

3. I centri antiviolenza svolgono attività di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione, formazione, attività culturali, in favore della comunità sociale, rafforzando in particolare la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione di tutte le forme della violenza contro le donne. Realizzano attività di informazione sulle fenomenologie e sulle cause della

violenza, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza fondata sull'identità di genere e/o sull'orientamento sessuale.

4. I centri antiviolenza concorrono a svolgere attività di formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza e al sostegno delle vittime.

5. I centri antiviolenza possono essere attivati o gestiti esclusivamente da soggetti, enti, associazioni femminili, imprese sociali, operanti sul territorio regionale, che abbiano tra i propri scopi prevalenti la prevenzione e il contrasto della violenza su donne e minori, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che operino nel pieno rispetto dei principi della presente legge.

6. I centri antiviolenza mantengono costanti e funzionali rapporti, tesi anche a promuovere protocolli d'intesa e/o operativi, con le istituzioni e gli enti pubblici cui compete il pronto intervento e l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati. I centri operano in stretta connessione con le case rifugio, con i servizi per la formazione e il lavoro, con le strutture educative e scolastiche, con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato attive nel territorio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti gestori dei centri antiviolenza possono ottenere l'autorizzazione al funzionamento, prevista dal *Reg. reg. 18 gennaio 2007, n. 4*, attuativo della *L.R. 10 luglio 2006, n. 19*, a condizione di avere maturato almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico e di avvalersi di personale con adeguata esperienza e formazione. I medesimi requisiti sono richiesti ai soggetti che si candidano a gestire centri antiviolenza a titolarità pubblica.

8. I centri antiviolenza, costituiti nel rispetto dei requisiti comuni ai servizi, previsti dall'*articolo 37 del Reg. reg. n. 4/2007*, sono autorizzati con le procedure relative ai servizi di cui all'*articolo 40* dello stesso regolamento.

9. I centri antiviolenza autorizzati possono istituire centri o punti di primo ascolto, in collaborazione con le associazioni femminili iscritte all'albo regionale e operanti nel settore specifico, gli enti locali e altre istituzioni.

10. Per i requisiti funzionali, organizzativi e gestionali dei centri antiviolenza, non espressamente definiti dalla presente legge, si fa rinvio all'*articolo 107 del Reg. reg. n. 4/2007*.

11. I centri antiviolenza regolarmente autorizzati al funzionamento forniscono i dati informativi richiesti dall'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori nell'ambito delle attività previste all'*articolo 14*.

Articolo 11 Case rifugio.

1. Le case rifugio sono strutture che offrono accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza, sole o con minori, nell'ambito di un programma personalizzato di sostegno, di recupero e di inclusione sociale finalizzato a ripristinare la loro autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

2. Alle case rifugio è garantita la segretezza dell'ubicazione per la sicurezza delle vittime di violenza.
 3. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne.
 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti gestori delle case rifugio possono ottenere l'autorizzazione al funzionamento, prevista dal Reg. reg. n. 4/2007, a condizione di avere maturato almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico e di avvalersi di personale con adeguata esperienza e formazione. I medesimi requisiti sono richiesti ai soggetti che si candidano a gestire le case rifugio a titolarità pubblica.
 5. Le case rifugio, costituite nel rispetto dei requisiti comuni alle strutture, previsti dall'*articolo 36 del Reg. reg. n. 4/2007*, sono autorizzate con le procedure previste agli articoli 38 e 39 dello stesso regolamento.
 6. Per i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali delle case rifugio si fa rinvio agli *articoli 80 e 81 del Reg. reg. n. 4/2007*.
 7. Le case rifugio regolarmente autorizzate al funzionamento forniscono i dati informativi richiesti dall'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori nell'ambito delle attività previste all'*articolo 14*.
-

Articolo 12 Lavoro di rete e formazione.

1. I centri antiviolenza e le case rifugio, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle ospiti, operano in collaborazione con la rete dei servizi sociali e sanitari territoriali e con le forze dell'ordine, al fine di garantire la massima sicurezza e protezione alle donne che subiscono violenza, sole o con figli minori, e un percorso di presa in carico integrata e globale.
 2. I percorsi di formazione e di aggiornamento delle figure professionali che operano nel settore seguono un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle donne a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale o economico e la loro riconducibilità alle diseguaglianze di genere. I percorsi di formazione e di aggiornamento promuovono l'integrazione fra le figure professionali del pubblico e del privato.
-

Articolo 13 Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno dei minori.

1. La Regione adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le "Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno dei minori", allo scopo di garantire i loro diritti contro ogni forma di maltrattamento, violenza, ivi compresa la violenza assistita, sfruttamento, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, cognitivo, spirituale, morale e sociale e di fornire orientamenti organizzativi e operativi agli operatori dei servizi

territoriali, socio-sanitari, scolastici ed educativi, per realizzare interventi tempestivi, uniformi, integrati, nei diversi settori di intervento.

Articolo 14 *Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori.*

1. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali, di cui all'*articolo 14 della L.R. n. 19/2006*, è istituita la sezione "Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori", di seguito Osservatorio.
 2. L'Osservatorio si avvale della collaborazione di tutti i soggetti che sul territorio rappresentano punti di osservazione del fenomeno.
 3. L'Osservatorio predispone idonei strumenti e realizza le attività di monitoraggio attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti da tutti i soggetti operanti nel settore, al fine di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.
-

Articolo 15 *Comunicazione e rapporti con i media.*

1. La Regione promuove forme di partenariato e di collaborazione con i soggetti che operano nell'ambito dell'informazione e della comunicazione per l'adozione di modelli comunicativi che:
 - a) non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne e i minori o che incitino ad atti di violenza;
 - b) non utilizzino linguaggio discriminatorio, deformante rispetto alla realtà, oltraggioso e offensivo delle identità di genere;
 - c) trasmettano messaggi pertinenti e non fuorvianti rispetto alla trattazione dei casi di violenza;
 - d) non utilizzino il corpo delle donne e dei minori in modo offensivo della dignità della persona;
 - e) non assimilino l'immagine o parti del corpo ad oggetti o ai prodotti pubblicizzati;
 - f) non accompagnino l'immagine delle donne e dei generi tutti ad altra immagine che richiami o evochi atti o attributi sessuali;
 - g) non trasmettano messaggi pubblicitari discriminatori o degradanti basati sul genere e sugli stereotipi di genere sotto qualunque forma;
 - h) siano attenti alla rappresentazione dei generi, rispettosi dell'identità di uomini e donne, coerenti con l'evoluzione dei ruoli nella società.
 2. La Regione, anche attraverso le attività promosse dall'Osservatorio sulla comunicazione di genere, realizza azioni di monitoraggio dei modelli comunicativi e promuove il confronto e la formazione sul tema.
-

Articolo 16 Programmi antiviolenza ⁽²⁾.

1. La Regione sostiene programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all'accoglienza, al sostegno e all'accompagnamento, tramite percorsi personalizzati, con l'obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima.
2. I programmi antiviolenza integrano quanto già previsto dai locali piani sociali di zona o da altre misure specifiche di intervento.
3. I programmi antiviolenza possono essere presentati dai centri antiviolenza, regolarmente autorizzati al funzionamento e iscritti nel registro regionale, anche in partenariato con gli enti locali, con le aziende sanitarie locali, con altri enti pubblici, con gli organismi di parità, con i servizi per l'impiego e con le associazioni femminili, iscritte all'albo regionale e operanti nel settore specifico, e le imprese sociali che abbiano tra i propri scopi prevalenti il contrasto alla violenza su donne e minori.
4. I programmi antiviolenza prevedono:
 - a) progetti di presa in carico individualizzati volti al superamento della situazione di disagio derivante dalla violenza subita, al reinserimento socio-lavorativo, all'accompagnamento verso percorsi di autonomia e di autodeterminazione;
 - b) percorsi di ospitalità per le donne, sole o con minori, che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e/o fisica propria e/o dei minori, finalizzati a garantire, insieme all'accoglienza di emergenza, un progetto personalizzato complessivo volto al superamento della situazione di disagio e alla fuoriuscita dalla violenza;
 - c) attività di sensibilizzazione e di informazione sul tema rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti e ai luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di favorire l'emersione del fenomeno;
 - d) percorsi di formazione rivolta ad operatrici e operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza;
 - e) progetti di percorsi mirati, anche terapeutici, nei confronti degli autori degli atti di violenza.

(2) Vedi, anche, la Det. reg. 4 maggio 2016, n. 411.

Articolo 17 Valorizzazione delle pratiche basate sulle relazioni fra donne.

1. La Regione sostiene le pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni fra donne, attribuendo la priorità alle associazioni femminili per gli interventi e le attività previste dalla presente legge e favorendone il coinvolgimento.

Articolo 18 Finanziamento degli interventi.

1. La Regione, nella programmazione delle politiche di cui al comma 4 dell'articolo 6 della presente legge, individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.
 2. Il Piano regionale di salute e il Documento di indirizzo economico funzionale (DIEF) del Servizio sanitario regionale, unitamente al Piano regionale delle politiche sociali, individuano le misure e le risorse di propria competenza destinate all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
 3. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale, anche a carattere sperimentale, e definisce il concorso al finanziamento da parte delle diverse aree di policy.
 4. La Giunta regionale definisce le modalità di finanziamento dei centri antiviolenza e dei programmi antiviolenza.
-

Articolo 19 Cumulabilità dei finanziamenti.

1. I finanziamenti assegnati con la presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altri programmi europei, statali o regionali, purché non sia da questi diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dai programmi medesimi.
-

Articolo 20 Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, che si quantificano in euro 900 mila, trovano copertura a valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione vigente sul capitolo 784010 - U.P.B. 05.02.01.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Puglia

L.R. 10-7-2006 n. 19

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.
Pubblicata nel B.U. Puglia 12 luglio 2006, n. 87.

Art. 31

Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, nell'ambito del territorio della Regione Puglia, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.

2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di restrizione della libertà personale siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgano attività inerenti a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi;

e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche detti soggetti;

f) propone all'Assessorato regionale competente iniziative concrete d'informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) informa dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 costantemente il Presidente della Giunta regionale;

g-bis) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela delle vittime e della mediazione penale e sociale anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative di terzo e quarto settore, partecipazioni a sovvenzioni in favore di progetti finalizzati ovvero dando vita ad iniziative proprie, sempre entro i limiti di spesa assegnata all'ufficio ⁽³¹⁾.

3. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. Per il suo finanziamento è istituito il Servizio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Garante. Il personale assegnato è individuato nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante. Il Garante può, inoltre, avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di enti di ricerca.

4. Il Garante, d'intesa con gli Assessori proponenti, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali per:

a) attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui al comma 1;

b) prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle sue funzioni.

5. Il Garante presenta ogni anno, entro il 30 aprile, al Consiglio regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione, convocata entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5-bis. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa ⁽³²⁾.

6. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ⁽³³⁾.

(31) Lettera aggiunta dall'art. 24, comma 1, lettera c), L.R. 30 dicembre 2013, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(32) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lettera d)*, *L.R. 30 dicembre 2013, n. 45*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(33) Vedi, al riguardo, il *Reg. 29 settembre 2009, n. 21*.

Art. 31-ter

Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità ⁽³⁵⁾.

1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità, ai sensi della *legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con *legge 3 marzo 2009, n. 18*, è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.

2. L'Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, promuove:

a) l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;

c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;

d) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità di cui alla *legge 10 aprile 1991, n. 125* (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

f) la sensibilizzazione presso gli organi d'informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

h) l'istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;

i) la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo

che riguardino le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l'Ufficio del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità:

- a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;
- b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali, associazioni di categoria nonché con organismi che si occupano di disabilità e non autosufficienza;
- c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;
- e) collabora con l'Assessorato regionale competente per l'avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione per favorire l'integrazione sociale dei disabili e per la promozione del ruolo genitoriale.

4. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita struttura composta da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale, nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche e di servizi sociali.

5. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

6. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, in qualità di Presidente dell'Ufficio del Garante, è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale, maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti le diverse abilità. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

7. L'incarico di cui al comma 6 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico è incompatibile con i seguenti profili:

- a) membri del Parlamento, ministri, consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali e titolari di altre cariche elettive;
- b) direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende ASL e delle aziende ospedaliere regionali;
- c) amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione;
- d) lavoratori dipendenti di enti locali che operano nell'ambito dei servizi alla persona;
- e) magistrati dei tribunali per i minorenni e coloro che svolgono funzione di giudice onorario presso gli stessi tribunali.

8. Al Garante regionale delle persone con disabilità è attribuita un'indennità londa di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari al 30 per cento dell'emolumento omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di viaggio riferite alle funzioni, che sono auto-certificate dai Garanti ai fini dell'applicazione della normativa fiscale vigente.

9. All'Ufficio del Garante regionale delle persone con disabilità è assegnato annualmente un budget, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da realizzare.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione per l'esercizio finanziario 2015, nell'ambito della U.P.B. 00.01.01, del capitolo di spesa n. 1065 denominato "Spese connesse all'attività dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità - *art. 31-ter L.R. n. 19/2006*", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 20.000, alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo n. 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione" - U.P.B. 06.02.01 - da trasferire al Consiglio regionale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti, a legislazione vigente, nella U.P.B. 00.01.01.

(35) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 22*.
